



## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### **Annotazioni matricolari e titoli utili per le valutazioni concorsuali e per le progressioni di carriera Disparità interpretative**

#### **Richiesta di intervento urgente**

Riportiamo il testo della lettera inviata il 14 maggio 2019 al Pref. Giuseppe Scandone, Direttore Centrale Risorse Umane:

*"Il notevole numero di procedure concorsuali, e più in generale le rinnovate opportunità di progressione di carriera, avviate con l'entrata in vigore del D. L.vo 95 del 2017, hanno messo in evidenza una serie di criticità in ordine alle annotazioni matricolari che risultano determinanti per l'attribuzione del punteggio utile alla formazione delle graduatorie concorsuali e delle promozioni per merito comparativo.*

*Tale disparità di trattamento sta realizzando ingiustizie manifeste, non di rado censurate in sede giurisdizionale.*

*Può al riguardo essere utile prendere in considerazione il caso emblematico che, da ultimo, ci è stato segnalato dalla nostra struttura di Forlì in relazione al concorso per 436 Vice Commissari del Ruolo ad Esaurimento, i cui termini di partecipazione sono spirati giusto ieri.*

*L'ufficio responsabile della gestione matricolare non ha infatti ritenuto di includere l'incarico di "Responsabile della Sottosezione della Polizia Stradale", rivestito da un candidato al concorso dianzi menzionato, tra i titoli valutabili, e per l'effetto la Commissione concorsuale, allo stato degli atti, non riconoscerà il relativo punteggio aggiuntivo.*

*Per le vie brevi è stato riferito all'interessato che questo orientamento discenderebbe dalla risposta ad un precedente quesito, oggetto del quale era invero il diverso caso di responsabile di un Posto di Polizia temporaneo. Il trattare allo stesso modo fattispecie del tutto differenti suscita di per sé non poche perplessità, che non pare abbiano comunque indotto il predetto Ufficio a modificare le proprie determinazioni. Nonostante, a nostro parere, il tenore delle circolari ministeriali e delle disposizioni ordinamentali che più in generale presidiano la subiecta materia avrebbe dovuto indurre a ben altra conclusione.*

*Quella forlivese è una situazione limite che, in realtà, come premesso, mutatis mutandis può essere replicata in numerosi altri casi relativi sia ai concorsi interni per l'accesso al Ruolo dei Sovrintendenti che a quello degli Ispettori, con riferimento ai quali ci sono giunte numerosissime segnalazioni di analoghe distoniche opzioni applicative che paiono dipendere esclusivamente dalle differenti sensibilità dei preposti agli uffici matricolari periferici.*

*Auspitando quindi che Codesta Direzione Centrale appronti i confacenti rimedi, e che nelle more di un adeguamento strutturale alle mutate esigenze si attivi destinando le opportune risorse per consentire una spedita valutazione delle istanze di correzione proposte e proponende - anche istituendo un gruppo di lavoro dedicato a fornire immediati chiarimenti ai quesiti provenienti dal territorio riteniamo indifferibile un intervento finalizzato ad armonizzare le interpretazioni, talvolta decisamente incomprensibili, che danno luogo alle lamentate distonie.*

*Con riserva di approfondire le nostre proposte nella competente sede, ci permettiamo di osservare sin da ora che una corretta valorizzazione dei percorsi professionali non potrà non tener conto delle implicazioni che comporta l'assunzione di particolari incarichi, anche laddove conferiti a livello temporaneo. E appena il caso di osservare come non manchino esempi — pensiamo al C.d. nastrino di O.P. — di apprezzamento formale dell'impegno professionale, seppure profuso per un limitato ambito temporale.*

*Di certo, preso atto della stigmatizzata mancanza di uniformità, occorrerà disporre quanto prima linee guida, se del caso indugiano anche in modo didascalico nelle indicazioni, per tipizzare il più possibile la casistica*

così evitando discrepanze interpretative che rischiano di non sfruttare appieno, se non addirittura di vanificare, le propizie condizioni approntate dalla rinnovata disciplina ordinamentale sia quanto ai presupposti utili per le graduatorie concorsuali, sia quanto alle procedure di scrutinio per merito comparativo. E di originare, oltre ad un profondo, comprensibile, malessere nel personale, anche un nutrito contenzioso con correlato dispendio di risorse.

Confidando nella consueta apprezzata disponibilità, l'occasione è gradita per porgere i più distinti Saluti.”

---

### **Concorso interno, per titoli di servizio per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo Direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato.**

#### **Sede di assegnazione- Criteri**

Riportiamo il testo della lettera inviata il 13 maggio 2019 al Capo della Polizia, Pref. Franco Gabrielli:

*“Preg.mo Sig. Capo della Polizia,*

*come è noto, a seguito del concorso per titoli di servizio a 1500 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento indetto con decreto a Sua firma datato 11 ottobre 2017, accogliendo le sollecitazioni del Siulp l'Amministrazione ha ritenuto che la ripartizione dei posti disponibili su base provinciale per i vincitori del menzionato concorso, pur nel rispetto del dettato dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2000 n.334, dovesse coniugare al meglio le legittime aspettative degli interessati tenendo anche conto della opportunità di non disperdere il bagaglio professionale già acquisito nelle varie sedi, fermo restando, in ogni caso, la necessità di garantire le esigenze organizzativo-funzionali in ciascun ambito territoriale provinciale.*

*Ciò ha consentito la conferma della sede di servizio alla stragrande maggioranza dei vice commissari ad esclusione di un numero esiguo di appartenenti che hanno dovuto rinunciare alla permanenza in sede.*

*Con Decreto a Sua firma n.333-B/122.2.19 del 12 aprile u.s. è stato bandito il concorso interno, per titoli di servizio per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo Direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera t), n.2 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n.95 così come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018 n.126 che prevede un concorso interno riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui al previgente art.16 del D.Lgs. 5 ottobre 2000 n.334, in possesso dei requisiti ivi previsti.*

*Or dunque, in relazione a quest'ultimo concorso, pur nella consapevolezza della disciplina dianzi menzionata, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione di fine corso alla sede di servizio, con la presente desideriamo sensibilizzarla rispetto alla necessità di applicare, nei limiti del possibile e nel rispetto delle esigenze organizzativo-funzionali, i medesimi criteri di salvaguardia della sede, adottati per i partecipanti al concorso a 1500 posti per vice commissario della Polizia di Stato, tenendo in debito conto la precedenza di questi ultimi al rientro a parità di sede.*

*Come Ella comprenderà, per gli interessati risulta di estrema urgenza e necessità conoscere l'orientamento dell'Amministrazione in ragione della scelta di intraprendere o meno tale percorso professionale.*

*In attesa di cortese cenno di riscontro, anche al fine di fornire un'informazione chiara, precisa e puntuale agli interessati, cogliamo l'occasione per inviarLe i sensi di rinnovata stima per la sensibilità che quotidianamente dimostra verso le tematiche di interesse degli uomini e delle donne della Polizia di Stato”.*

---

### **Concorso interno 2842 posti vice ispettore**

Nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane, nr. 333 B/122P.2.17 del 16 maggio 2019.

Si comunica che dal 16 maggio 2019 saranno pubblicate, sul portale dei concorsi (<https://concorsionline.poliziadistato.it>), nella pagina personale dei candidati interessati, relativa al concorso di cui in oggetto, le schede di valutazione dei titoli di coloro che hanno partecipato ai posti riservati ai Sovrintendenti Capo con un'anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017 e la cui graduatoria di merito è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'8 aprile 2019.

Si prega di notiziare della presente nota tutti i candidati interessati.

---

### **L'esonero dai turni notturni per chi ha a carico un soggetto disabile prescinde dalla connotazione di gravità della disabilità**

Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), con la Sentenza nr. 00199/2019 pronunciata nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2019.

La vicenda di fatto prende le mosse da una istanza di esonero dai turni notturni presentata da un dipendente per assistere la coniuge dichiarata disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n.104/1992.

---

L'istanza in questione veniva respinta con la motivazione che l'infermità non si connotava come grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e, pertanto, non richiedeva un'assistenza permanente e continuativa da parte dei familiari.

A giudizio dell'amministrazione, la norma, pur non affermandolo espressamente, presupporrebbe comunque l'esistenza di una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

Secondo il ricorrente, invece, il silenzio della norma, sul punto, andrebbe inteso nel senso che la situazione di disabilità sia comunque riconducibile alla legge n. 104/1992, senza che debba qualificarsi anche "grave".

I giudici del consesso amministrativo Marchigiano hanno ritenuto di condividere quest'ultima soluzione ermeneutica, peraltro già affermata dalla giurisprudenza, come dimostra il precedente deciso dal Tribunale di Milano, con la sentenza, n. 2216 del 18 settembre 2016.

Negli stessi termini si è, peraltro, anche espressa, di recente, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui "richiedere che l'handicap del disabile presenti connotazione di gravità finisce con attribuire una valenza additiva alla normativa in esame, introducendo surrettiziamente un requisito non richiesto, peraltro, in una materia, come quella della tutela dei diritti dei disabili, coperta da garanzie costituzionali. Materia che non tollera elisioni della tutela garantita dal legislatore se non nell'ambito di quanto esplicitamente tipizzato" (cfr. TAR Campania Napoli, VI, 1 /2/2019 n. 540).

Il TAR Marche, sulla base delle sopra esposte ragioni, ha annullato il diniego opposto dall'Amministrazione riconoscendo il diritto del lavoratore ricorrente.

---

### **Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF**

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni scrivere a: [assistenza fiscale@siulp.it](mailto:assistenza fiscale@siulp.it)

---

### **Effetti della promozione per merito straordinario a vice sovrintendente per i vincitori del concorso per titoli a 7563 posti di vice sovrintendente**

Alcuni colleghi vincitori del concorso per titoli a 7563 posti di Vice Sovrintendente, nelle more della conclusione della procedura concorsuale sono stati promossi alla qualifica di vice Sovrintendente per merito straordinario. Gli stessi lamentano disparità di trattamento e penalizzazione nel futuro sviluppo della carriera a causa delle diverse decorrenze giuridiche stabilite dalla legge per il conseguimento della citata qualifica.

Invero, la promozione per merito straordinario comporta la decorrenza della nuova qualifica dal momento del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale. La norma di riferimento è l'articolo 75 del DPR 335/1982 così come modificato dal D.lgs 29 maggio 2017 nr. 95.

La nomina a Vice Sovrintendente, a seguito del superamento del concorso, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013, invece, retroagisce al primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze secondo le previsioni del D.L. Legge 28 dicembre 2012 n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013 n. 12.

Opportunamente interpellata al riguardo, l'Amministrazione ha comunicato che in applicazione del combinato disposto normativo, i Vice Sovrintendenti vincitori della procedura concorsuale, qualora, nelle more della conclusione della procedura stessa, risultino promossi per merito straordinario alla qualifica di vice Sovrintendente, non possono essere avviati al corso di formazione, dovendo considerarsi già in possesso della qualifica per la quale hanno concorso. Gli stessi, pertanto, alla conclusione delle procedure concorsuali, saranno riesaminati ai fini della progressione di carriera dalla competente commissione di cui all'articolo 69 del DPR 335/1982.

Viceversa, i vincitori del "concorsono" che non abbiano ancora ottenuto la qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario, vengono regolarmente avviati al corso di formazione, conseguendo la nomina secondo la normativa di riferimento (decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'annualità di riferimento).

La stessa Amministrazione non ha mancato di evidenziare come le disposizioni generali che regolano le varie procedure concorsuali già prevedono l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, nell'ambito della valutazione dei titoli, a beneficio dei concorrenti che siano destinatari di riconoscimenti premiali.

## Aggiornamenti stipendiali connessi al passaggio alla qualifica superiore

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 4.1/407/2019/fl, inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 17 maggio.

*Dalle strutture territoriali giungono segnalazioni riguardanti problemi sorti nella corresponsione degli arretrati riguardanti gli emolumenti per il lavoro straordinario, prestato nell'arco temporale intercorrente il passaggio da una qualifica inferiore a quella superiore.*

*A seguito dell'attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato, gran parte dei colleghi hanno beneficiato dell'elevazione della qualifica e, di conseguenza, l'aggiornamento delle voci dello stipendio compreso il valore della singola ora del lavoro straordinario.*

*Il passaggio giuridico alla qualifica superiore e l'attribuzione dei benefici economici ad essa congiunti non avviene parallelamente, in taluni casi intercorre tra loro un periodo molto lungo.*

*Durante questo lasso di tempo l'ora di lavoro straordinario non viene retribuita nel valore corrispondente alla qualifica superiore maturata e non ancora notificata, ma viene valutata nel valore corrispondente alla qualifica inferiore.*

*In relazione a ciò, sullo statino paga viene menzionata la generica voce "differenza cambio inquadramento", che non consente di verificare il dettaglio del valore attribuito alle singole competenze nel periodo ricompreso tra la decorrenza giuridica e l'emissione del decreto di nomina nella qualifica superiore.*

*Tanto premesso si chiede di voler approfondire ogni possibile sforzo al fine di dissipare le perplessità sopra illustrate, fornendo ai colleghi interessati alla circostanza, gli strumenti necessari per verificare i dati delle singole voci che compongono lo statino paga, compresi i conguagli dal 2017 ad oggi.*

*In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano distinti saluti.*

---

### **11° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato Avvio del 2° Ciclo concorso 1000 posti**

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che, atteso che con decreto dipartimentale n. 333-B/12P.2. 17 del 16 maggio 2019 è stata approvata la graduatoria riferita ai vincitori del concorso in oggetto indicato, il relativo corso si svolgerà dal 28 maggio al 27 agosto 2019.

Il corso interesserà 1396 unità e sarà così articolato:

- fase formativa con modalità e-learning dal 28 maggio al 28 giugno 2019;
- fase di formazione residenziale presso le strutture formative di riferimento - dal 1 luglio al 12 luglio 2019;
- tirocinio applicativo presso la sede di servizio -- dal 15 luglio al 27 agosto 2019.

Le Scuole di riferimento presso le quali si svolgerà la fase residenziale del corso sono:

- Istituto per Sovrintendenti Spoleto
- Scuola Allievi Agenti Alessandria
- Scuola Allievi Agenti Piacenza
- Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia
- Scuola Pol.G.A.I. Brescia
- C.A.P.S. Cesena
- Scuola Controllo del Territorio Pescara
- C.A.I.P. Abbasanta

---

### **Pensioni d'oro: Determinazione dei tagli e prestazioni escluse**

Abbiamo già avuto modo di precisare sul precedente numero di questo notiziario che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni (ovvero fino al 31 dicembre 2023), i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua saranno ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici stessi.

Ritorniamo oggi sull'argomento per chiarire l'esatta portata del taglio e i casi di esclusione dalle decurtazioni. L'INPS, nella circolare n. 62/2019 pubblicata il 7 maggio fornisce i necessari chiarimenti in ordine alla determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici e alle pensioni escluse dalla riduzione.

L'Istituto fa presente che saranno interessati dal taglio i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

I trattamenti di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua saranno ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- o 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- o 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- o 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;

- o 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- o 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

La soglia di 100mila euro è comprensiva di tutti i trattamenti pensionistici diretti (compresi quelli aventi decorrenza infra annuale) a carico delle forme pensionistiche indicate, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo, rammenta l'INPS, non si terrà conto di una serie di prestazioni indicate in circolare, tra cui:

- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, come quelle di privilegio dipendenti da causa di servizio e quelle di inabilità ordinaria riconosciute dopo la cessazione dal servizio per: infermità non dipendente da causa di servizio; inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro e inabilità alle mansioni; inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità (ex legge n. 222/1984);
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche cui si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016.

La circolare rammenta, inoltre, che affinché scatti il contributo di solidarietà, le pensioni computate dovranno contenere almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, poiché la legge "salva" dal taglio anche le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Pertanto, l'INPS rammenta che ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rileveranno neppure i trattamenti in totalizzazione, le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata, né quelle ottenute con il "vecchio cumulo" per pensioni contributive.

Nel dettaglio, l'INPS menziona tra i trattamenti pensionistici non rilevanti ai fini del taglio quelli liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, nonché della legge n. 228/2012 che, dal 2017, consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti.

La legge, spiega la circolare, circoscrive l'ambito applicativo del taglio alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e 103/1996.

Gli importi, inoltre, dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell'indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.

### **Riscatto ai fini previdenziali dei servizi prestati nelle Forze Armate e dei corsi di formazione**

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute, occorre ribadire che i servizi prestati nelle forze armate in qualità di VFP1, VFP4, VFB e VFA sono utili ai fini pensionistici.

In tal senso dispone l'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo 165/97 che recita "l'Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente" (deve essere annotato su foglio matricolare)

Gli stessi periodi vanno riscattati, con istanza a parte, ai fini dell'indennità di buonuscita.

I periodi relativi ai corsi di formazione per agente, vice ispettore, a decorrere dal 1/1/1998 vanno invece riscattati ai fini pensionistici.

Pertanto l'interessato dopo la nomina in ruolo dovrà produrre se vuole:

- la domanda di riscatto ai fini di buonuscita del periodo di volontario e anche di allievo;
- la domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo del corso;
- A scopo puramente esemplificativo, si fa presente che l'onere del riscatto del periodo di Allievo Agente ai fini pensionistici, ammonta a circa 4.000,00 €.

SERVIZIO	PENSIONE	BUONUSCITA
SERVIZIO MILITARE O VFB	UTILE	DA RISCATTARE
CORSO ALLIEVO AGENTE 6 MESI	DA RISCATTARE	DA RISCATTARE

**tratto da:** [Siulp Collegamento Flash numero 20/2019 del 19 Maggio 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati